


BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna



n.3 / 2008

BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

● EDITORIALE

- Lucio Strazziari* 3 - Relazione del Presidente all'Assemblea annuale ordinaria del 22 gennaio 2009

● ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

- A cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 9 - Estratti dai verbali del Consiglio (periodo maggio-luglio 2008)

● STATISTICHE

- A cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 35 - Presenze dei Consiglieri alle adunanze consiliari ed alle udienze disciplinari
37 - Aggiornamento degli iscritti all'Albo ed ai Registri

● FONDAZIONE FORENSE

- Sandro Callegaro* 39 - Il piano dell'offerta formativa della Fondazione Forense Bolognese per l'anno 2009

● ATTUALITA' FORENSE

- Giovanni Cerri* 41 - Novità fiscali in ordine sparso: spunti per i colleghi
- Gino Martinuzzi
e Luca Marchesini* 45 - Le notificazioni a mezzo posta
- Giuliano Berti Arnoaldi Veli* 48 - Le Sezioni Unite sulla cancellazione dei praticanti
- Massimiliano Fabiani* 53 - Il "nuovo" danno non patrimoniale: il problema della prova e della quantificazione

● SENZA SCHERMI

- Giovanni Cerri* 58 - La riforma previdenziale forense: *faber est suae quisque fortunae*

● NON SOLO DIRITTO

- Giuliano Berti Arnoaldi Veli* 60 - Antonio Olivieri: Eredità giacente

IL “NUOVO” DANNO NON PATRIMONIALE: IL PROBLEMA DELLA PROVA E DELLA QUANTIFICAZIONE

MASSIMILIANO FABIANI

Gotham City. Una notte di quindici anni fa. Thomas Wayne, sua moglie e suo figlio stavano tornando a casa dopo una serata al cinema...

Thomas Wayne: c-cosa significa?

Malvivente: è una rapina, amico! Questa collana la prendo io, bella!

Thomas Wayne: lasciala stare, razza di... OH!

Malvivente: te la sei cercata!

Moglie di Thomas Wayne: Thomas! Lo hai ucciso... aiuto! Polizia... aiuto!

Malvivente: chiudi il becco!

Davanti all'orribile scena, gli occhi del ragazzo si spalancano per lo shock e il terrore.

Bruce Wayne: mamma... papà... morti! Sono m-morti!

("La leggenda di Batman", Bob Kane, 1939)

Gotham City. Industria chimica "Ace Chemical Processing Inc." Un uomo con un cappuccio rosso sta scappando dagli agenti della sorveglianza quando, all'improvviso, compare Batman...

Batman: ci incontriamo ancora, cappuccio rosso.

Uomo con il cappuccio rosso: no. No no no. Non può essere vero. Dio mio che cosa hai mandato per punirmi? Non avvicinarti. Non avvicinarti o... salto... AAUGH!. Brucia, prude, la faccia, le mani... cosa c'era nell'acqua? Mio Dio... brucia... devo togliermi questa stupida maschera. Così potrò... vedere... AH... aho aho ohh ohh... AHA AHA AHA...

("Batman -The Killing Joke", Alan Moore e Brian Bolland, 1988)

Ho voluto iniziare con il prologo non pubblicato nel mio articolo on-line pubblicato del luglio 2008 sul sito www.ilcivilista.giuffre.it. Articolo uscito in concomitanza con la proiezione nelle sale cinematografiche del secondo film diretto dal regista Christopher Nolan dal titolo "Dark Knight", in cui la figura del Joker è stata magistralmente impersonificata dall'attore Heath Ledger, noto per avere interpretato il cowboy gay nel film "Brokeback Mountain" e scomparso tragicamente agli inizi dell'anno scorso.

Vediamo ora come e quanto ha inciso l'importante intervento delle Sezioni Unite che, con la decisione n. 26972 dell'11 novembre 2008 (di contenuto analogo ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente), ha avuto il merito di comporre i precedenti contrasti in seno alle sezioni prima e terza della Cassazione sulla risarcibilità del "danno esistenziale" (ora escluso; testualmente "non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata danno esistenziale") e di delineare i presupposti e il contenuto della nozione di "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c. La Corte afferma: "il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre". Vediamo come.

Preliminarmente la Suprema Corte riafferma la bipolarità del sistema risarcitorio nelle due poste di danno: 1) danno patrimoniale, di cui all'art. 2043 c.c., definito danno atipico (viene non a caso ricordata la sentenza n. 500/99 con cui è stato riconosciuto meritevole di tutela qualsiasi interesse giuridicamente rilevante), i cui elementi fondamentali e imprescindibili per il suo riconoscimento sono la condotta, il nesso causale tra condotta ed evento e il danno; 2) danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., che è invece un danno caratterizzato da tipicità, nel senso che tre sono i casi in cui è riconosciuto dall'ordinamento: a) nei casi di fatto reato, per il richiamo all'art. 185 c.p.; b) in caso di riconoscimento espresso da parte del legislatore di una lesione di un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento

personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie, l'impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali e il mancato rispetto del termine di durata del processo, tanto per citarne alcuni; c) nel caso di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla carta costituzionale.

Come espressamente riconosce Renato Savoia, in uno dei primi commenti alla pronuncia, c'è una selezione (in questo senso si parla di tipicità), che nei primi due casi viene fatta dal legislatore, mentre nell'ultimo deve essere fatta dal giudice, quale interprete, secondo la legge, della norma e del diritto oggetto di lesione e, per questo, fonte di danno. E' su quest'ultima ipotesi che si concentra, evidentemente, l'attenzione. Dunque ciò che deve essere accertato è la lesione di un diritto inviolabile della persona, vale a dire una ingiustizia costituzionalmente qualificata. Quanto possa dirsi esteso il "catalogo dei valori costituzionalmente rilevanti" (secondo la felice espressione di Marco Bona), viene chiarito espressamente dalla Corte che statuisce: *"il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso. La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù, dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana"*.

Nel mio articolo del luglio 2008 avevo sostenuto che non si poteva negare la risarcibilità di un danno non patrimoniale "tripartito": danno biologico, danno morale soggettivo e danno non patrimoniale *"quando sia stato leso altro diritto costituzionale protettivo di interesse della persona"*: ciò al fine di evitare di dare ingresso alla risarcibilità di disgrazie e disagi, svincolati da qualsiasi diritto fondamentale, che creerebbero, al contrario, un ingiustificato fenomeno di *overcompensation* in cui la liquidazione dei danni non patrimoniali si tradurrebbe in una "lotteria" (Atiyah, *"The damages lottery"*, Oxford, 1997, 156 ss.). Avevo anche sostenuto che, nel sistema della responsabilità civile, non poteva trovare ingresso il pensiero di Melchiorre Gioia che, nel 1821 nell'opera *"Dell'ingiuria dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti i tribunali civili"*, poneva al centro del suo originalissimo sistema risarcitorio la felicità, i desideri, i piaceri personali, il benessere e, più in generale, le alterazioni dell'animo. Ciò che rileva è la soglia di "tolleranza" che ognuno di noi deve necessariamente porre in essere nel contesto sociale in cui vive. Ciò che non può e non deve essere oggetto di ristoro è proprio la mancanza di tolleranza nei rapporti con gli altri e nel mancato rispetto delle comuni regole di convivenza civile (la Corte in particolare si sofferma sul caso del lampione, del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa per l'esalazione dei fumi della fabbrica e del disagio di poche ore per l'impossibilità di uscire di casa in conseguenza dei lavori stradali di pari durata).

La Suprema Corte ha sentenziato che il danno non patrimoniale è *"categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate"*, che indicano un differente atteggiarsi, solo definitorio, di un unico danno; come avviene nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Costituzione) si impiega un nome, parlando di danno biologico. Analogamente il danno morale non individua più una sottocategoria ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla *"sofferenza soggettiva"*: entità e durata valgono solo per la quantificazione e non per definire una voce aggiuntiva sulla base di una sua pretesa natura transeunte (in proposito si veda la recentissima sentenza n. 29191 del 12 dicembre 2008, che ha stabilito alcuni principi fondamentali in materia di criteri per il calcolo del danno morale). La Corte ha precisato altresì che, dal novero dei diritti risarcibili, restano esclusi tanto i pregiudizi di minore rilievo (fastidi, disagi, disappunti, ansie comuni della vita quotidiana) per la cui risarcibilità sono stati invocati *"diritti del tutto immaginari"*, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità, in definitiva *"il diritto ad essere felici"*; quanto e soprattutto, i danni cd. bagatellari, afferenti a danni-conseguenza futili ed irrisonanti, ovvero, seppur oggettivamente seri, insignificanti o irrilevanti per la coscienza sociale.

Per le Sezioni Unite la gravità dell'offesa (lo avevamo accennato a proposito delle sentenze emesse dal Tribunale di Palermo del 4 luglio 2007 e del 4 febbraio 2008) costituisce requisito ulteriore per l'ammissione al risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. In sostanza assumono rilevanza la gravità e la serietà dell'offesa arrecata.

Se, come abbiamo detto, le Sezioni Unite qualificano il danno non patrimoniale come figura unitaria, non suscettibile di classificazioni, proviamo a vedere come va modulato il relativo *quantum* del risarcimento e quali sono i profili probatori.

In questo momento, in cui gli osservatori delle principali Corti di merito non hanno ancora fornito *baremes* e orientamenti legislativi tabellari, risulta pressoché impossibile tracciare linee guida al di fuori di quelle delineate dalla Suprema Corte. Se il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre, spetterà al giudice

accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e modularlo ai fini della integrale riparazione.

Le Sezioni Unite procedono ad una ricognizione esemplificativa delle combinazioni che possono verificarsi in tema di danno non patrimoniale. Nel caso di danno da reato definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve, come già detto, trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Equamente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale (è il caso della morte dei genitori del piccolo Bruce Wayne alias Batman), poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.

Nel caso di danno da morte, il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata (cd. danno tanatologico) o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione. In proposito la ricordata sentenza n. 29191/08 che ha precisato che nella valutazione del danno morale, contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell'integrità morale una quota minore del danno alla salute. Inoltre viene escluso l'utilizzo delle tabelle per il calcolo del danno: *"il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato, calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico, sicché ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi in aumento altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato"*.

Da ultimo si avrebbe duplicazione anche nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico (sarebbe il caso del Joker se sussistesse una qualsivoglia forma di responsabilità ascrivibile a chicchessia) fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il cd. danno estetico pacificamente incorpora.

Infine, vediamo i profili probatori. Sostanzialmente rimangono invariati i mezzi di prova esperibili al fine di fornire la dimostrazione del danno non patrimoniale, così come globalmente delineato. Muovendo dalla considerazione per cui il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), esso deve essere allegato e provato. Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005) lo definisce espressamente quale *"lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività e quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"*, accertabile mediante consulenza medico legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga,

motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Se dunque le Sezioni Unite richiedono una "personalizzazione" del danno, come già ebbe a indicare fin dal 2006 il prof. Benedetto Vergari di Bologna (medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, primario medico-legale), parlando espressamente della necessità di integrare il criterio percentualistico con quello descrittivo e con l'indicazione, ove ne ricorrano i presupposti, di fasce di maggiorazioni personalizzate, dobbiamo chiederci a quali criteri dovrà attenersi il nominato C.T.U. per fornire risposte omogenee al quesito (inevitabilmente da riformulare, in considerazione delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte) formulato dal giudice.

Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. In questo ultimo caso, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice. Si potrebbe allora pensare all'ammissione di C.T.U. medico legale solamente all'esito completo di tutte le prove, proprio per consentire al consulente di esaminare integralmente gli atti e i documenti di causa prima di rispondere compiutamente e fornire così al giudice, che rimane *peritus peritorum*, tutti gli elementi utili per procedere alla personalizzazione del danno.

La terza sezione civile del Tribunale di Bologna per l'anno 2008 (prima dell'intervento delle Sezioni Unite) ha, come noto agli operatori del diritto bolognesi e non solo, fornito alcuni indici di liquidazione che, seppur dovranno essere in parte rivisti (come anticipato dalla dott. Candidi Tommasi nel corso dell'incontro organizzato dall'Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata dei magistrati del dicembre 2008) non si discostano molto dalla pronuncia oggetto dell'odierno commento. In particolare, "quanto al danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto", viene proposta una liquidazione unitaria del danno morale e del danno da lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto (detto anche danno esistenziale, oggi negato dalla Suprema Corte come "categoria autonoma"), individuando un'ampia forbice idonea a consentire la personalizzazione risarcitoria tenendo conto delle circostanze di fatto del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

Vengono indicate le somme e il *range* entro i quali il giudice procederà alla liquidazione del *quantum* di risarcimento. Il "danno biologico permanente" viene inteso nella concezione pluridimensionale della più recente giurisprudenza (Cass. n. 24451/05, n. 23918/06 e n. 9510/07), comprensiva anche delle perdite esistenziali e relazionali; viene differenziata la liquidazione delle micropermanenti fino al 9%, per le quali sono adottate le tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private, mentre nel caso di lesioni permanenti superiori al 10% sono adottate le tabelle del Tribunale di Milano. Per l'eventuale personalizzazione si terrà conto delle particolari concrete circostanze soggettive allegatte e provate.

Se l'intervento delle Sezioni Unite ha avuto il pregio di porre alcuni punti fermi da cui partire per poi capire quali e quanti diritti debbano essere risarciti, rimangono ancora almeno otto "nodi" da sciogliere, come giustamente evidenziato dal prof. Giovanni Comandè (in *Guida al Diritto* n. 47 del 29 novembre 2008, pag. 35): 1) la definizione dei criteri di quantificazione; 2) lo sviluppo operativo dei mezzi di prova; 3) il bilanciamento in concreto tra serietà offesa-gravità della lesione e principio di tolleranza; 4) la costituzionalità dopo le Sezioni Unite dei margini di adeguamento di cui agli articoli 138 e 139 d.lgs n. 209/05; 5) definire i confini e le funzioni delle diverse epifanie dell'unico danno non patrimoniale; 6) chiarire meglio i rapporti tra risarcimento del danno non patrimoniale e diritti previsti dalla C.E.D.U.; 7) verificare l'impatto e l'operatività nell'ambito degli illeciti intrafamiliari; 8) sviluppare gli ampi spazi di risarcibilità nella responsabilità contrattuale.

Torniamo all'analisi dei nostri personaggi. Vediamo se e che cosa è cambiato oggi dopo l'intervento delle Sezioni Unite. In attesa di (auspicabili) precisi indici di quantificazione, ci limiteremo all'individuazione dei danni oggetto di ristoro. Nessuno può dubitare che l'esistenza del piccolo Bruce Wayne e del pre-Joker sia stata sconvolta. Il punto è, prima ancora di vedere come e quanto è stata sconvolta, capire se entrambi i soggetti hanno diritto a che "il risarcimento del danno alla (di loro) persona deve (debba) essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre". La sostanza non cambia di molto. Nessun dubbio per Bruce Wayne, alias Batman. L'improvvisa morte dei genitori all'età di tredici anni avanti ai suoi occhi muta per sempre quel che sarà della vita futura. Oltre al risarcimento del danno patrimoniale (profilo che qui non interessa) sussiste un danno non patrimoniale globalmente inteso non suscettibile di suddivisione in sottocategorie definite puramente descrittive. Al fine di evitare duplicazione di risarcimento, il giudice, nella valutazione del danno morale (evidentemente con liquidazione unitaria con il danno da lesione da rapporto parentale), contestuale alla lesione del diritto alla salute, dovrà tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità

del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell'integrità morale una quota minore del danno alla salute. Spetterà altresì a Bruce Wayne anche la tutela per la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (sulla scia di quanto già delineato dalle note sentenze gemelle del maggio 2003, i cui principi sono fatti propri anche dalle Sezioni Unite), quali la lesione dell'integrità familiare tutelata dagli artt. 2, 29, 30 e 31 della Costituzione.

Nel caso di perdita del rapporto parentale, per morte dei genitori (o del figlio), più ancora della prova è rilevante l'allegazione. E, infatti, in tale fattispecie, il giudice, una volta provato il fatto-base dell'esistenza, al momento dell'evento, del rapporto parentale e di convivenza con il congiunto defunto, potrà ritenere accertato, in via presuntiva, che la privazione di detto rapporto determina tutta una serie di ripercussioni esistenziali, per individuare le quali sarà utile, e, anzi, determinante la resocontazione di ciò che la vittima ha riferito in merito. In questo caso, il largo spazio lasciato alle presunzioni si spiega con il fatto che, come la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito, è del tutto verosimile che la perdita di un congiunto provochi conseguenze pregnanti sull'assetto di vita familiare e relazionale dei familiari superstiti. Quanto al *quantum* del "danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto", le citate tabelle del Tribunale di Bologna (in attesa di essere adeguate) prevedono un range da euro 80.000,00 ad euro 200.000,00 per il caso di morte del genitore con figlio di età inferiore ai 20 anni (Bruce Wayne al momento del fatto aveva tredici anni e i genitori deceduti sono due). Ancora una volta non si può che confermare che Joker non ha diritto ad alcun risarcimento del danno. Lo abbiamo già detto. Non vi è responsabilità ascrivibile ad alcuno per le lesioni subite dal personaggio. Il comportamento (delinquenziale) posto in essere dal Joker è una sua libera scelta. Lo si vede con maggiore chiarezza e incisività proprio nel film di Nolan. Il Joker ha come unico fine quello della follia, quello di far cadere Gotham City in una spirale di violenza e di spingere Batman (paladino della giustizia) oltre il limite della legalità pur di combatterlo. L'origine di questa follia va forse ricercata in una continua aspirazione da parte del Joker ad uno stato di benessere, ad una serenità, in definitiva quel "diritto ad essere felici" che la vita gli ha negato. Quanto ha inciso nel pre-Joker la perdita dell'amore della sua vita? Non importa. Non importa alla Cassazione che nega un generale diritto ad essere felici, forse risentendo in parte dei tempi che stiamo vivendo: "la tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali, e cioè purchè sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 del Codice civile".

In conclusione lasciamo la parola proprio a Joker: "Ho notato che nessuno entra nel panico quando le cose vanno secondo i piani. Anche se i piani sono mostruosi: se domani dico alla stampa che un teppista da strapazzo verrà ammazzato o che un camion pieno di soldati esploderà. Nessuno va nel panico, perchè fa tutto parte del piano. Ma quando dico che un solo piccolo sindaco morirà, allora tutti perdono la testa. Se introduci un pò di anarchia, se stravolgi il loro ordine prestabilito tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. E sai qual'è il bello del caos: è equo".

Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie, comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica. Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

www.ordineavvocatibologna.net

compilalo e invialo per fax al n. 051 583702